


COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45_ del Registro – CONTENZIOSO BORDENGA SALVATORE + 4 / COMUNE DI VILLALBA
+ 2. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE
DALLA SENTENZA TAR N.989/13 DEL 10 APRILE 2014.

Data 06/09/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di settembre alle ore 19,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 3632 del 29 agosto 2014 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di prosecuzione e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il dott. Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente	X	
3	ALESSI ENZO	Consigliere		X
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere	X	
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
10	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	
11	FAVATA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12	SCARLATA MICHELINO	Consigliere	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 01

Presenti 11

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.

Per l'Amministrazione è presente: Il Sindaco Plumeri Alessandro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in prosecuzione di seduta -

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto 5 posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Contenzioso Bordenga Salvatore + 4/Comune di Villalba + 2. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza TAR n.989/13 del 10 aprile 2013". Dà lettura della proposta di deliberazione e rende edotta l'assemblea che la stessa risulta corredata dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Giuseppe Plumeri, e dal parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Massimo Bellomo.

Il Consigliere Ferreri, chiesta ed ottenuta la parola, osserva che con questa proposta di deliberazione si chiude un'amara vicenda che ha portato i Consiglieri del Gruppo Insieme per Villalba e soprattutto il Presidente Bordenga, armati dall'odio e dal rancore, a presentare ricorso innanzi al TAR avverso il Comune di Villalba e il Consiglio Comunale di Villalba che aveva adottato una deliberazione avente ad oggetto la riduzione dell'indennità di funzione spettante al Presidente e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali.

Escono i Consiglieri Lercara, Tatano e Plumeri. Presenti 8.

Il Consigliere Ferreri, continuando, definisce amara questa vicenda, perché la stessa probabilmente avrebbe avuto un esito diverso, se la proclamazione dell'esito della votazione con riferimento alla deliberazione n. 57/2012 fosse stata conforme alle norme regolamentari in tema di deliberazioni aventi ad oggetto la misura dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio e del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali. Afferma che, a suo avviso, l'unico che ci ha guadagnato da questa vicenda è il Presidente del Consiglio Comunale. Sottolinea che in questa vicenda il Comune di Villalba si è associato allo schieramento del Presidente del Consiglio, tant'è che l'Amministrazione Comunale non ha nominato un legale difendere l'Ente citato in giudizio.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, replicando alle osservazioni del Consigliere Ferreri, fa presente che il Comune di Villalba è stata condannato dal TAR perché i Consiglieri del Gruppo Villalba Futura, proponendo ed approvando gli atti deliberativi aventi ad oggetto la riduzione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio, hanno voluto perpetrare delle soverchierie al Presidente del Consiglio stesso.

Il Sindaco viene interrotto dai Consiglieri Saia e Scarlata M. che vengono richiamati formalmente all'ordine da parte del Presidente del Consiglio.

Il Sindaco, continuando, fa presente che lo stesso, già ai tempi, aveva dichiarato che il Comune di Villalba non si sarebbe costituito in giudizio perché l'atto presentava seri profili di illegittimità e la costituzione del Comune avrebbe comportato per l'Ente una sicura condanna la pagamento delle spese di giudizio. Evidenzia che il Presidente del Consiglio e i Consiglieri di Opposizione hanno semplicemente azionato un proprio diritto.

Il Presidente del Consiglio, intervenendo per fatto personale, fa presente che il fatto che il Consigliere Ferreri accusi il Presidente del Consiglio di avere odio nei suoi confronti è strano e non è fondato. Fa presente che il comportamento del Presidente è conseguente alla scorrettezza del comportamento tenuto dal Consigliere Ferreri e dai Consiglieri del Gruppo Villalba Futura che hanno inteso, nel 2012, azzerare di fatto l'indennità del Presidente del Consiglio, riducendola a € 30,00 mensili. Dichiara di essere consapevole che non era farina del suo sacco, ma che qualcun altro gli ha fatto presentare la proposta di deliberazione, qualcun altro gliel'ha fatta approvare, qualcun altro lo ha fatto condannare al pagamento delle spese legali. Sottolinea che deliberazioni come la 12/2012 non hanno precedenti al Comune di Villalba, considerato che tutti gli altri Presidenti del Consiglio che lo hanno preceduto hanno avuto l'indennità che gli spettava per legge. Evidenzia come non vi sono simili precedenti di odio nei confronti di un avversario politico. Afferma, altresì, che il Consigliere Ferreri, a suo avviso, non debba essere rimborsato, ma che piuttosto debba essere attivato la

contestazione nei confronti dei Consiglieri Comunali per responsabilità erariale. Si auspica che a pagare sia il Consigliere Ferreri e i Consiglieri dei Gruppi di Opposizione, considerato che a seguito della sua approvazione la deliberazione verrà trasmessa alla Corte dei Conti che inizierà un procedimento per responsabilità erariale a carico dei Consiglieri. Certifica che il Consigliere Ferreri è un bugiardo quando afferma che il Presidente del Consiglio con questa vicenda ci ha guadagnato. Dichiaro che egli non ha guadagnato nulla e che i soldi che ha preteso che il Consigliere Ferreri gli pagasse, in forza della condanna contenuta nella sentenza emessa dal TAR, sono stati necessari per pagare le spese legali ed acquistare le marche da bollo per procedere all'atto di precetto e al pignoramento. Si rammarica perchè l'unico che in questa vicenda ha perso è il Consiglio Comunale che appare profondamente permeato dall'odio. Continua sottolineando che gli appare strano, altresì, il comportamento del Revisore dei Conti, dando atto che il parere da questi reso è assai scarno. Fa presente che, a suo parere, il Revisore avrebbe dovuto meglio approfondire la questione, considerato che nella vicenda sussistono dei profili di responsabilità erariale. Rappresenta che in altre occasioni il Revisore dei Conti, seppure non vi era nessun obbligo giuridico a suo carico, è intervenuto quando si è trattato di procedere al rimborso delle spese legali sostenute dall'ex-Consigliere Bordenga e dall'ex-Consigliere Plumeri Calogero. In questa vicenda, evidenzia invece, aveva un preciso obbligo giuridico e si è espresso con un parere scarno. Rende edotta l'assemblea che ai tempi il Revisore dei Conti aveva richiesto l'obbligo di preventivamente accertare la sussistenza del nesso sinallagmatico tra l'atto amministrativo posto in essere e l'azione giudiziaria per poter procedere al rimborso. Fa rilevare che l'atto principale che ha determinato la condanna del Consigliere Ferreri presso il TAR al pagamento delle spese di legale è stato adottato dal Consigliere Ferreri e da altri Consiglieri del suo Gruppo, cosicchè a suo avviso nulla spetti ai Consiglieri. Si auspica pertanto che questa volta a pagare non sia il Comune con le sue risorse e spera che sia fatta giustizia, cosicchè si capirà da che parte sta il torto e da che parte sta la ragione e chi è che semina l'odio. Dichiaro che si allontana dall'aula, tenendo conto che è titolare di un interesse proprio nell'atto deliberativo.

Il Consigliere Ferreri domanda chi possa essere considerato titolare di un interesse personale nell'atto deliberativo in discussione e chi possa trovarsi in una situazione di incompatibilità con l'atto in questione.

Nasce una vivace discussione tra il Presidente del Consiglio e il Consigliere Ferreri.

Il Segretario Comunale dà lettura dell'articolo 34 del Regolamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto la disciplina del conflitto di interesse.

Il Consigliere Ferreri chiede chi abbia un conflitto di interesse nell'atto deliberativo in discussione.

Il Segretario Comunale evidenzia che sicuramente lo stesso Consigliere Ferreri risulta essere titolare di un interesse personale nella proposta di deliberazione in discussione.

Il Presidente del Consiglio rappresenta che, a suo avviso, fonte di responsabilità erariale è l'aver partecipato all'approvazione dell'atto deliberativo 12/2012 e non a quello in discussione.

Nasce una discussione accesa tra il Presidente del Consiglio e il Consigliere Ferreri.

Rientra il Consigliere Lercara. Escono i Consiglieri Scarlata G. e Ricottone. Presenti 7.

Esce il Presidente del Consiglio, dott. Ing. Salvatore Bordenga, che dichiara di allontanarsi dall'aula in quanto titolare di un interesse personale nell'atto deliberativo in discussione. Presenti 6. Assume la presidenza il Vicepresidente Filippo Lercara.

Esce il Consigliere Ferreri che dichiara di allontanarsi dall'aula in quanto titolare di un interesse personale nell'atto deliberativo in discussione. Presenti 5.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola per dichiarazione di voto, dichiarando di parlare

anche a nome dei Consiglieri di Opposizione, respinge le osservazioni del Presidente del Consiglio ritenendo che, a suo avviso, sono dettate da fatti rancorosi nei confronti dei Consiglieri del Gruppo Villalba Futura. Fa presente che il giudizio svoltosi dinanzi al TAR è stato inficiato dalla errata proclamazione dell'esito della votazione con riferimento alle deliberazioni n. 57/2012 e n. 7/2013, in quanto non conformi alle norme regolamentari in tema di deliberazioni aventi ad oggetto la misura dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio e del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali.

Il Vicepresidente del Consiglio, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione in esame.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	05
Votanti	05
Favorevoli	05 (Lercara, Costanza, Favata, Saia, Scarlata M.)
Contrari	--
Astenuti	--

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

– **di approvare la proposta di deliberazione in esame.**

A questo punto, **il Vicepresidente del Consiglio** passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

- segue -



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 DEL 16 MAG. 2014

OGGETTO: Contenzioso Bordenga Salvatore + 4 c/ Comune di Villalba + 2. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del T.U.E.L., del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 989/13 del 10 aprile 2013 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale predisposta dal Segretario
Comunale in funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa.**

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, con atto deliberativo n. 12 del 04.05.2012, avente ad oggetto "Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 ai sensi della Legge Regionale 16/12/2008, n. 22", procedeva, approvando la proposta di deliberazione n. 9 del 2 maggio 2012, presentata dai Consiglieri Ferreri Vincenzo Fabio, Lupo Calogero, Costanza Giuseppe e Saia Alessia, a ridurre, con il voto favorevole di n. 7 Consiglieri (Lercara, Alessi, Messina, Costanza, Ferreri, Lupo, Saia) gli importi dell'indennità di funzione per il Presidente e del gettone di presenza per i Consiglieri, il primo da € 627, 50 a € 30,00 e il secondo da € 18,00 a € 1,00;

CONSIDERATO CHE:

- con ricorso recante il numero 1123/2012 R.G., i Sigg.ri Bordenga Salvatore, Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare e Tatano Giuseppe, il primo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e gli altri nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Villalba, impugnavano innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo l'atto deliberativo assunto dal Consiglio Comunale n. 12 del 04.05.2012, succitato;

- il ricorso sopra emarginato veniva proposto dai ricorrenti per sentire dichiarare dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione consiliare n. 12 del 04.05.2012, contro il Comune di Villalba ed il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio, e nei confronti del controinteressato Ferreri Vincenzo Fabio, che, costituitosi in giudizio, contestava tutte le censure articolate con il ricorso e chiedeva la reiezione dello stesso e dell'istanza cautelare;

DATO ATTO CHE:

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo pronunciava, in fase cautelare, l'ordinanza n. 464/2012 del 24 luglio 2012, con la quale riconosceva che il ricorso presentava profili di *fumus*, atteso che pur potendo l'organo consiliare procedere, per espressa previsione normativa, alla riduzione degli importi spettanti al Presidente e ai Consiglieri, tuttavia nel caso di specie l'esercizio di detto potere non appariva ragionevole in quanto veniva attribuito alle prebende un valore meramente simbolico e, dando atto che le esigenze dei ricorrenti erano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, non sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato ma rinviava nel merito alla prima udienza pubblica del mese di aprile 2013;

ATTESO CHE:

- il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, con atto deliberativo n. 57 del 19.10.2012, avente ad oggetto "Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 04/05/2012 «Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 ai sensi della Legge Regionale 16/12/2008, n. 22»", procedeva, approvando la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Comunali Ferreri, Costanza, Favata, Saia, Alessi e Lercara ad aumentare, con il voto favorevole di n. 6 Consiglieri (Lercara, Alessi, Favata, Costanza, Ferreri, Saia), gli importi dell'indennità di funzione per il Presidente e del gettone di presenza per i Consiglieri, il primo da € 30,00 a € 140,00 e il secondo da € 1,00 a € 10,00;

- il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, inoltre, con successivo atto deliberativo n. 7 del 17.01.2013, avente ad oggetto "Determinazione dell'indennità di funzione del Presidente del

Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2013 (L.R. 16/12/2008, n. 22)", procedeva, approvando la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Comunali Costanza, Saia e Lercara, come emendata nel corso della seduta consiliare, a fissare, con il voto favorevole di n. 5 Consiglieri (Bordenga, Plumeri, Tatano, Ricottone e Scarlata), gli importi dell'indennità di funzione per il Presidente e del gettone di presenza per i Consiglieri, il primo in € 440,00 e il secondo in € 18,00;

CONSTATATO CHE:

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo si è pronunciato sul precitato ricorso n. 1123/2012, con la sentenza n. 989/2013, adottata in Camera di Consiglio il 10 aprile 2013 e depositata in Cancelleria il 24 aprile 2013, con la quale ha dichiarato la cessata materia del contendere alla luce delle menzionate deliberazioni con cui il Consiglio Comunale di Villalba ha aumentato la misura dell'indennità spettante al Presidente del Consiglio e dei gettoni da corrispondersi ai Consiglieri Comunali sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Palermo, con la sentenza emarginata al punto precedente, rilevava, altresì, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non precludeva una sommaria deliberazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia delle spese e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenendo fondato il ricorso, poneva a carico del controinteressato e degli altri soggetti intimati le spese di giudizio, condannando il Comune di Villalba, il Consiglio Comunale del Comune di Villalba e Ferreri Vincenzo Fabio, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in favore dei ricorrenti Bordenga Salvatore, Marcello Plumeri, Scarlata Gaspare, Ricottone Salvatore, Plumeri Marcello, in solido fra loro, in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge;

- la menzionata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Palermo n. 989/13, depositata il 24 aprile 2013, munita di formula esecutiva il 30 aprile 2013, veniva notificata in data 08.05.2013 al Consiglio Comunale ed al Comune di Villalba e, in data 13 dicembre 2013, al Sig. Ferreri Vincenzo Fabio;

DATO ATTO CHE, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 20 febbraio 2014 al n. 895, il controinteressato Ferreri Vincenzo Fabio, condannato in solido con il Comune di Villalba ed il Consiglio Comunale del Comune di Villalba al rimborso delle spese di giudizio, comunicava all'Ente Locale che il Presidente del Consiglio, dott. Ing. Salvatore Bordenga, anche per gli altri ricorrenti, aveva notificato allo stesso il 18 febbraio 2014 atto di precetto intimandogli, in forza della citata sentenza del TAR Palermo n. 989/13 e tenuto conto della condanna solidale dei soccombenti, il pagamento della complessiva somma di € 4.605,90 così distinta:

- compensi liquidati nella sentenza TAR di Palermo n. 989/13	€ 3.000,00;
- contributi previdenziali CPA al 4%	€ 120,00;
- IVA al 22%	€ 686,40;
- diritti copia sentenza munita di spedizione esecutiva	€ 62,00;
- spese di notifica	€ 37,50;
- contributo unificato	€ 600,00;
- spese e diritti dell'atto di precetto	€ 100,00;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11 marzo 2014, al n. 1285, con la quale il Presidente del Consiglio, dott. Ing. Salvatore Bordenga, comunicava che il Consigliere Comunale Ferreri Vincenzo Fabio aveva provveduto al pagamento in suo favore, per conto anche degli altri ricorrenti, della somma complessiva di € 4.605,90, portata dall'atto di precetto notificato a seguito della sentenza del TAR Palermo n. 989/13 e, al contempo, evidenziava

delle perplessità in ordine all'automatismo del rimborso *pro-quota* delle spese di giudizio, da parte dell'Ente Locale, in favore del controinteressato Ferreri Vincenzo Fabio, -il quale, in forza della condanna in solido, vi aveva provveduto per l'intero-, in considerazione dell'accertata fondatezza del ricorso pronunciata dal TAR e la sottostante illegittimità dell'atto deliberativo consiliare n. 12 del 4 maggio 2013, ai fini della soccombenza virtuale, e della paventata responsabilità erariale dei Consiglieri Comunali che avevano proposto ed adottato l'atto, tra i quali risultava annoverato, altresì, il succitato Consigliere Ferreri Vincenzo Fabio;

DATO ATTO, altresì, che, con le note acquisite al protocollo generale dell'Ente al n. 1747 in data 8 aprile 2014 e n. 1800 in data 10 aprile 2014, l'Avv. Tommaso Pelagalli, in nome e per conto del Sig. Ferreri Vincenzo Fabio, comunicava che il suo assistito aveva provveduto ad effettuare in favore del Sig. Bordenga Salvatore il pagamento di quanto intimatogli, allegando copia del bonifico effettuato, liberando così gli altri condebitori in solido nei confronti dei ricorrenti, ed acquisendo il diritto di ripetere la quota-parte di debito a loro carico, ai sensi delle norme che regolano l'azione di più creditori in solido nei confronti di più condebitori in solido per il medesimo titolo;

CONSTATATO CHE, con le note citate al punto precedente ed indirizzate rispettivamente al Comune di Villalba ed al Consiglio Comunale del Comune di Villalba, in persona del Sindaco *pro tempore*, il Sig. Ferreri Vincenzo Fabio, nell'esercizio del diritto di rivalsa derivante dalla effettuazione del pagamento della somma complessiva di € 4.605,90, portata dall'atto di precetto notificato a seguito della condanna in via solidale al rimborso delle spese di giudizio contenuta nella sentenza del TAR Palermo n. 989/13, era a richiedere il ristoro della quota parte del debito a carico dei condebitori solidali, tenuti ciascuno per l'importo di € 1.535,30 ed insieme per la complessiva somma di € 3.070,60, avvertendo che, in mancanza, avrebbe proceduto ad adire le competenti Autorità giudiziarie con conseguente maggior aggravio di spese;

ATTESO CHE la responsabilità erariale degli amministratori e dei dipendenti degli Enti Locali è regolata dalle norme stabilite per i dipendenti statali e, in particolare, dagli artt. 82 e 83 della legge di contabilità di Stato del 1923 n. 2440, dall'art. 52 T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti del 1934 e dagli artt. 18 e segg. del T.U. sugli impiegati dello Stato n. 3 del 1957, oltre che da norme speciali, e che la giurisdizione in materia di responsabilità erariale degli amministratori e dipendenti, quali, per colpa grave, con azione o omissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, cagionino un danno all'Ente Locale, appartiene esclusivamente alla Corte dei Conti;

DATO ATTO che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità erariale, l'art. 23, comma 5, L. n. 289/2002 prevede l'obbligo di trasmissione delle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che l'art. 194 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, reca disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO CHE il debito in argomento di € 3.070,60 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del T.U.E.L., considerato che trattasi di debito che trova il suo titolo nella sentenza, sopra menzionata, e nel pagamento da parte di uno dei debitori condannati in solido con il Comune di Villalba ed il Consiglio Comunale di Villalba;

VISTO il combinato disposto degli artt. 193, comma 3, e 194, comma 3, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio "possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due

successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili?";

RITENUTO, pertanto, che il superiore importo può essere riconosciuto come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) e lett. e), del vigente TUEL e che il mancato riconoscimento dello stesso procurerebbe all'Ente ulteriori danni patrimoniali con aggravio di spese legali ed interessi, salvo accertamento di responsabilità erariale da parte della competente Corte dei Conti;

RILEVATO che la spesa conseguente al riconoscimento del debito, quantificato in complessivi € 3.070,60, viene finanziata con le somme disponibili di cui all'intervento 1.01.02.08 (Cap. 300/1 - Finanziamento dei debiti fuori bilancio) del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, il cui termine di approvazione è stato differito al 30.7.2014, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014;

DATO ATTO che la presente proposta è stata redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Per tutte le motivazioni fin qui esposte,

PROPONE

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio ammontante ad € 3.070,60, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;
- di finanziare il debito quantificato in € 3.070,60 con le somme disponibili di cui all'intervento 1.01.02.08 (Cap. 300/1 - Finanziamento dei debiti fuori bilancio) del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, il cui termine di approvazione è stato differito al 30.7.2014, come da Decreto del Ministro dell'Interno 29.04.2.2014;
- di dare atto che alla successiva liquidazione provvederà il Responsabile dell'Area Amministrativa con apposito provvedimento;
- di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 5, n. L. 289/2002 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta di iniziativa dell'Ufficio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Concetto Nicotri

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 16.05.2014

Il Responsabile dell'Area

Concetto Nicotri

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 16/05/2014

Il Responsabile dell'Area

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato 300/1 - 1.01.02.08

Temp. Prov. N° 82 per l'importo di €. 3.070,60

Villalba, li 16/05/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]




COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

SERV. FIM
PRES. P.C.
SEGR. COM. W
13-06-2014

Il Revisore Unico dei Conti



PREMESSO

- che in data 16/05/2014 al sottoscritto Revisore Unico dei Conti è stata trasmessa tramite fax la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/05/2014 avente quale oggetto: "Contenzioso Bordenga Salvatore + 4 c/Comune di Villalba + 2. Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) e lett. e) del T.U.E.L., del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 989/13 del 10/04/2013 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo" di euro 3.070,60;
- che in data 28/05/2014, esaminati preliminarmente gli atti, il revisore dei Conti con propria nota ha chiesto la loro integrazione con la copia della sentenza del T.A.R. n. 989/13 trasmessa dagli Uffici con nota prot. 2499 del 29/05/2014;
- che, dall'esame dell'atto, è emersa la necessità di acquisire in data 30/05/2014 anche la copia dell'atto di precetto completo dei suoi allegati, trasmesso dagli uffici in pari data;

ESAMINATA

- la superiore proposta di delibera;
- il visto di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area competente;
- il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- la documentazione allegata;

SI PRENDE ATTO

del contenuto della proposta di delibera di C.C. e si esprime parere favorevole raccomandando all'amministrazione di osservare l'obbligo di legge di trasmissione dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti, dandone comunicazione a questo Organo di controllo.

Caltanissetta 13 giugno 2014

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Massimo Bellomo

POSTA CERTIFICATA: Parere del Revisore debito fuori bilancio Bordenga

c/Comune di Villalba

Da: "Per conto di: massimobellomo@arubapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
13/06/2014 12.01

A: "Comune di Villalba protocollo" <protocollo@pec.comune.villalba.cl.it>

Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 13/06/2014 alle ore 12:01:22 (+0200) il messaggio con Oggetto "Parere del Revisore debito fuori bilancio Bordenga c/Comune di Villalba" è stato inviato dal mittente "massimobellomo@arubapec.it" e indirizzato a:

protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20140613120122.13919.01.1.17@pec.aruba.it

--postacert.eml

Oggetto: Parere del Revisore debito fuori bilancio Bordenga c/Comune di Villalba

Mittente: "massimobellomo" <massimobellomo@arubapec.it>

Data: 13/06/2014 12.01

A: "Comune di Villalba protocollo" <protocollo@pec.comune.villalba.cl.it>

Allegati:

daticert.xml

861 bytes

postacert.eml

290 KB

Parere del Revisore debito fuori bilancio Bordenga c Comune
Villalba.pdf

210 KB

Il Presidente
F.to Rag. Filippo Lercara

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in
quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denuncie di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia